

**COMUNE
DI
MARMIROLO**

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI
IN LUOGO DELLA TARI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29/06/2021

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 27/04/2023

INDICE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	4
ART. 3 RIFIUTI URBANI	4
ART. 4 SOGGETTO ATTIVO	4
ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO	5
ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI	5
ART. 7 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI	6
ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE	7
ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	8
ART. 10 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	8
ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE	9
ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI	10
ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	13
ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	14
ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO	15
ART. 19 RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO, RIUTILIZZO E PER DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI - RIDUZIONE PER AVVIO TOTALE AL RECUPERO	16
ART. 20 CUMULO DELLE RIDUZIONI	18
ART. 21 AGEVOLAZIONI	18
ART. 22 SCUOLE STATALI	19
ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA	19
ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI	20
ART. 25 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)	20
ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE	21
ART. 27 POTERI ISTRUTTORI	22
ART. 28 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E RIMBORSI	22
ART. 29 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE	23

ART. 30 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO	23
ART. 31 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA	23
ART. 32 CONGUAGLI E RIMBORSI	24
ART. 33 CONTENZIOSO	24
ART. 34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	24
ART. 35 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	24
ART. 36 NORME TRANSITORIE	24
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	25
ALLEGATO 1	26
ALLEGATO 2	27
ALLEGATO 3	28
ALLEGATO 4	29
LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99	28

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI, come previsto dall'art. 1, commi 667 e 668 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione anche in attuazione e in conformità a quanto disposto dal DM 20/04/2017 pubblicato in GU n. 117/2017.

2. Le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell'anno precedente, in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde privato, se avviati al compostaggio, e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti; esso si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dal Regolamento comunale per i servizi pubblici di igiene ambientale, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, dalla Carta dei Servizi, e dalle disposizioni previste dal presente regolamento, se e per quanto applicabili.

ART. 3 RIFIUTI URBANI

1. Sono classificati Rifiuti Urbani i rifiuti identificati dall'art. 183 comma 1, lettera b-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a seguito dell'applicazione delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116. Nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale è presente l'elenco di dettaglio dei rifiuti, che sono classificati urbani, solo se prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale.

2. Nel Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani sono indicati gli standard di gestione del servizio di raccolta domiciliare. Oltre tali standard il Gestore valuterà le modalità più opportune per lo svolgimento del servizio e la relativa formulazione economica del corrispettivo.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito "Gestore") in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.

2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.

I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

3. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto oggettivo del Corrispettivo per i Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La presenza di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e di conseguenza attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

3. Ai fini del presente Regolamento, assunte tutte le definizioni di cui a leggi o decreti in materia, si intende per:

- Locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie, anche se non chiudibili, purché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge e terrazze;
- Superficie assoggettabile-utenza domestica: è la superficie calpestabile di tutti i locali costituenti l'abitazione, compresi gli accessori e pertinenziali, indipendentemente che gli stessi siano o meno collegati.
- Superficie assoggettabile-utenza non domestica: è la superficie calpestabile di tutti i locali, e/o aree scoperte operative, costituenti il compendio immobiliare in cui viene esercitata una specifica attività, indipendentemente che gli stessi siano o meno strutturalmente collegati l'uno all'altro e comunque raggiungibili dal medesimo accesso su via pubblica.
- Aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio, balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all'aperto, con l'ausilio, o meno, di strutture amovibili.
- Aree scoperte operative: aree scoperte in cui si svolgono attività economiche produttive di rifiuti. Non sono considerate operative le aree strumentali ai locali di cui sono pertinenza, come ad esempio parcheggi scoperti, giardini, aree di manovra e transito, ecc.
- Possesso: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- Detenzione: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.
- Utenze domestiche: i locali adibiti a civile abitazione;
- Utenze non domestiche: i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione tra le quali le attività commerciali, gli uffici di ogni natura, le attività artigianali o industriali, le associazioni, i musei, ecc., nessuna esclusa.
- Attività Prevalente: si intende l'attività con le più elevate superfici assoggettabili, di tutta l'impresa.

ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI

1. La superficie assoggettabile al Corrispettivo per i Rifiuti è quella calpestabile.

2. Per gli immobili già dichiarati ai fini del precedente sistema di prelievo si assume, in prima applicazione, la superficie già utilizzata per il prelevante prelievo sui rifiuti.

3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, dell'unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, che saranno dichiarate con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali equivalenti, in caso di nuova classificazione.

4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi dell'esclusione stessa.

6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

ART. 7 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

1. Sono escluse dall'applicazione del Corrispettivo per i Rifiuti, per ogni tipologia di utenza e qualora applicabile:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie e le aree scoperte non operative di locali assoggettati al Corrispettivo;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

2. Sono altresì esclusi:

- a) I locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
- b) Le parti di fabbricati non utilizzate con un'altezza inferiore a m. 1,50, i balconi esterni al profilo dell'edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte;
- c) Le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
- d) Le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
- e) Le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;
- f) Le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;
- g) I locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- h) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati;
- i) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente all'attività sportiva specifica;
- j) Per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite all'attività agricola;
- k) Per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
- l) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa o da cui sono originati rifiuti speciali;
- m) Per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo il corrispettivo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

5. Con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del TUA (aziende agricole e attività connesse), produttive di rifiuti speciali, tali attività sono escluse dall'applicazione del corrispettivo, tuttavia la previsione di chiusura di cui all'allegato L-quinquies, della Parte quarta del TUA chiarisce che "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe". Sulla base di tale previsione, per le suddette utenze si ritiene ferma la possibilità, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta, modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA. Tali attività possono comunicare la volontà di non aderire più al servizio comunicandolo tramite pec con decorrenza in mese successivo rispetto alla data di invio della comunicazione. La cessazione dell'utenza è subordinata alla restituzione delle attrezzature in uso per la raccolta.

ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali (o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti) e di rifiuti urbani sono computate con una diminuzione percentuale pari al rapporto K_s/K_d (espressi in kg/mq/anno), dove K_s è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali (o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), risultante dal MUD dell'anno precedente, e la superficie assoggettata, mentre K_d è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.

3. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da avviare al riciclo, sono computate al 20%, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento.

4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di variazione devono essere allegati:

- a) Dichiarazione attestante lo smaltimento rifiuti da soggetto autorizzato o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani;
- b) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
- c) la planimetria dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;
- d) l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;
- e) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo, il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi d'uso del capitale e di quelli operativi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutte le attività in esso rientranti.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nella allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno di competenza, fatte salve le eventuali proroghe fissate per legge.

3. Il Piano Finanziario, redatto in conformità alle deliberazioni emanate da ARERA, tiene conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite tra il Comune ed il Gestore

per l'anno a cui il Piano stesso si riferisce. Il Piano tiene altresì conto del contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 e di ogni altro introito per convenzioni, tariffe giornaliere, ecc.

4. Il Comune comunica al Gestore del servizio i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.

5. Nella relazione accompagnatoria, redatta secondo gli schemi forniti da ARERA, sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la copertura dei relativi costi.

6. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo, per la quota eccedente il relativo fondo, nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità.

7. Si considerano inesigibili i crediti come qualificati dalla normativa fiscale, con particolare riferimento all'articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986 e s.m.i, nonché alle linee guida emanate dal MEF ed alle circolari esplicative in materia, fatto salvo che in ogni caso devono essere stati fatti i necessari solleciti ad adempiere ed aver esperito le procedure di recupero.

8. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, a seguito della validazione dell'Ente territorialmente competente, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. L'Ente territorialmente competente provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e la relativa relazione illustrativa.

ART. 10 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è determinato in base a tariffe commisurate ad anno solare.

2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché al sistema di misurazione della frazione secca residua posto in essere.

3. Per la determinazione delle tariffe sono in particolare individuati i seguenti valori:

- a) il valore della superficie assoggettabile, espressa in metri quadrati, suddivisa per ogni categoria di utenza e la superficie "normalizzata" sulla base della attribuzione dei coefficienti Ka (utenze domestiche) e Kc (utenze non domestiche); in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) i dati della produzione effettiva di rifiuti nel precedente anno, aggregati per frazioni omogenee per il confronto con i dati di stima;
- c) la percentuale di Raccolta Differenziata del precedente anno;
- d) il volume del rifiuto secco residuo conferito al servizio di raccolta, nel precedente anno solare o in un periodo specificato di pari durata, misurato secondo i sistemi in atto;
- e) la produzione stimata di rifiuti relativa a tutte le utenze, sulla base della attribuzione dei coefficienti Kb (Utenze domestiche) e Kd (Utenze non domestiche); in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e quelle non domestiche;
- f) il numero delle Utenze Domestiche e Non Domestiche servite;
- g) il numero degli abitanti residenti, in base all'ultimo dato Istat disponibile;

4. Il valore del peso specifico dei rifiuti riferiti alla frazione indifferenziata, utilizzato ai fini dei calcoli per la elaborazione delle tariffe annuali, è inserito negli allegati alla deliberazione di approvazione delle tariffe stesse.

5. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Comune da adottarsi entro la data del 30 aprile, o altro termine fissato per legge, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti e i parametri utili ai fini del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.

6. Nella medesima delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.

7. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 5, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.

ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti K_a per le utenze domestiche e K_c per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti K_a e K_c possono essere graduati anche con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.

4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti K_b per le utenze domestiche e K_d per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

- a) La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività K_b per le utenze domestiche e K_d per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrizzazione previsto ed alla percentuale di raccolta differenziata ottenuta nel precedente anno. Il valore totale di produzione di tale frazione di rifiuto deve risultare allineato alla produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi con stime effettuate secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), convertito sulla base del peso specifico medio dei rifiuti desunto da stime o rilevazioni attendibili, effettuate anche a campione con modalità sperimentale, il cui valore è riportato negli allegati alla Delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni svuotamento si considera conferita dall'utente l'intera volumetria del contenitore esposto, non rilevando se lo stesso sia parzialmente pieno o se non sia stato possibile il suo completo svuotamento a causa dell'eccessiva compressione dei rifiuti in esso introdotti dall'utente.
- b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata in misura compresa tra il 35% ed il 70% della produzione attesa media; la soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata tra lo 0% e il 35%.
- c) La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e il valore totale della produzione della soglia inferiore di rifiuto secco residuo, espresso in litri. Tale tariffa è applicata ai dati di produzione compresi tra la soglia inferiore, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore, e la soglia superiore di conferimento.
- d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata del 30% e il 35%.
- e) Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall'applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia minima di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.

ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti eccedenti gli standard previsti dal vigente Regolamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.

2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.

3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono sottratti dai costi che debbono essere coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 10.

4. Lo schema di convenzione è approvato dalla Giunta Comunale, tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è dovuto limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto ed è computato a giorni, a decorrere dall'inizio del presupposto e sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

2. La parte fissa, la parte variabile 1 e la parte variabile 2 fino alla soglia inferiore di conferimento sono computate a giorni; i conferimenti eccedenti la soglia inferiore di conferimento sono corrisposti in base ai quantitativi effettivi, conferiti e misurati, secondo le tecniche in atto.

3. La non utilizzazione del servizio, ovvero il mancato ritiro dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene applicata per la presenza dei presupposti.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione, purché siano dichiarate entro i termini stabiliti dal presente Regolamento; alle dichiarazioni effettuate oltre i termini previsti sono applicate le sanzioni stabilite dal presente Regolamento e la variazione produce effetti dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

5. La variazione di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce dichiarazione di cessazione dell'utenza iniziale; la richiesta di cessazione dell'utenza deve essere presentata dall'utente contestualmente alla dimostrazione oggettiva della decadenza del presupposto.

6. La contabilizzazione delle variazioni è regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.

7. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa, fatto salvo che l'utente abbia richiesto di poter usufruire del servizio, in data antecedente, e sia stata effettuata la fornitura dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti.

8. L'obbligazione termina con la cessazione dei presupposti per l'applicazione della tariffa sempre che entro i sette giorni successivi a tale data i dispositivi per il conferimento dei rifiuti siano restituiti al gestore; in assenza della restituzione l'obbligazione cessa il giorno in cui i dispositivi sono restituiti, in considerazione della potenzialità di usufruire comunque del servizio.

9. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati di misurazione del rifiuto, ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico, per ciascun utente, è calcolata in modo proporzionale prendendo a riferimento due periodi, di durata doppia al periodo in cui i dati risultano non disponibili, immediatamente antecedenti e posteriori al periodo stesso; il responsabile del prelievo sui rifiuti informa l'utente, anche per eventuali controdeduzioni, per iscritto sull'applicazione del calcolo in forma proporzionale, dovuto alla perdita dei dati di registrazione degli svuotamenti per un determinato periodo, garantendo la necessaria evidenza alle registrazioni conseguenti.

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del DPR 158/99; è inoltre istituita una settima categoria per garage/cantine o luoghi simili, non pertinenti. L'ALLEGATO 3 riporta le categorie in cui è suddivisa l'utenza domestica.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica è quello risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa e/o domicilio presso la medesima utenza (conviventi, colf, badanti, ecc.).

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti; in caso contrario si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero degli occupanti quello indicato all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.

5. Per le cantine e le autorimesse non pertinenti ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente K_a previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.

6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.

8. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni ha l'obbligo di presentare, nei termini dell'art. 26 del presente Regolamento, e mantenere aggiornato, l'elenco di tutti gli occupanti o detentori dei locali o superfici assoggettabili al prelievo di cui al compendio immobiliare gestito; il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono indicate all'ALLEGATO 4 del presente Regolamento. Le attività ivi non comprese sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. In ragione delle risultanze dei sistemi di misura in atto, possono essere istituite categorie particolari per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti indifferenziati significativamente diversa rispetto alla media della loro categoria.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.

4. Per l'attribuzione della categoria più idonea si applicano inoltre i seguenti criteri:

- le superfici detenute o possedute da Comuni, Province, Regioni, Ministeri, associazioni di volontariato (L. 266/1991), associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), o adibite a scuole pubbliche o private sono associate alla specifica categoria, indicata nell'Allegato 4 al presente Regolamento; la medesima categoria si applica anche alle superfici detenute o possedute dalle Onlus (come definite nel D.LGS 117/2017 riferito al Terzo Settore), ad esclusione di quelle adibite allo svolgimento di attività economiche, alle quali si applica la classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT;
- le Case di Riposo per anziani, pubbliche o private, e analoghe strutture socio-sanitarie assistenziali e residenziali sono comunque associate alla specifica categoria indipendentemente dalle modalità gestionali e societarie, anche se gestite da Onlus;
- I circoli e le altre associazioni culturali e ricreative, le sedi amministrative delle associazioni e dei comitati sportivi, le sedi delle confederazioni e dei consorzi e degli ordini professionali sono associate alla specifica categoria n. 47, indicata nell'Allegato 4 al presente Regolamento;
- si applica la categoria "alberghi con ristorante" soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell'albergo; in caso diverso le due attività saranno considerate separatamente;
- nel caso di attività esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione del corrispettivo si fa riferimento all'attività prevalente, secondo quanto stabilito al precedente comma 3;

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica. A tali utenze è comunque assegnata una sola dotazione di materiali per il conferimento dei rifiuti, adeguata alle specifiche necessità e i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse attività in proporzione alle relative superfici.

6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa come per le imprese di pulizia (escluse quelle che svolgono attività presso complessi condominiali), le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzieri, catering, etc. devono conferire i propri rifiuti tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni ha l'obbligo di presentare, nei termini dell'art. 26 del presente Regolamento, e mantenere aggiornato, l'elenco di tutti gli occupanti o detentori dei locali o superfici assoggettabili al prelievo di cui al compendio immobiliare gestito; il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Alle utenze riferite a complessi condominiali, laddove sia attivato un sistema di raccolta rifiuti con misurazione del secco residuo e con attività di pulizia affidata a soggetti esterni, è associata un'utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di deposito dei materiali per la effettuazione del servizio di pulizia) inserita nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita, al fine di provvedere alla consegna dei dispositivi ed al conferimento dei rifiuti.

ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. I complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono esclusi dall'applicazione del corrispettivo per i rifiuti ai sensi del D. Lgs. 116/2020. Usufruiscono di tale esclusione le utenze che rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombarda del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

2. Alle strutture ricettive non alberghiere, così come identificate dall'art. 18 comma 4 della Legge Regionale n. 27 del 01/10/2015, in considerazione della dimensione molto limitata sono inserite nell'apposita categoria con coefficienti riferiti alla categoria 8 e ridotti del 30% tenendo conto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente circa la conduzione di tali attività e dalla minor produzione di rifiuti;

3. Le superfici in cui viene esercitata una attività di tipo economico da parte di una associazione ricreativa, con ingresso riservato ai soli soci (quali ad esempio gestioni di bar e/o ristoranti, ecc.) considerate le specifiche limitazioni di esercizio, viene inserita nella categoria 54, con categoria di riferimento n. 24, di cui al Dpr 158/99 a cui si applica una riduzione di coefficienti del 30%.

4. I locali o aree scoperte esclusivamente adibiti ad eventi, pubblici o privati, con partecipazione ad invito e riservata, anche con possibile somministrazione di alimenti, quali ad esempio matrimoni, convegni, convention, feste private, ecc. considerato che tali attività sono soggette a specifiche limitazioni di esercizio e temporali vengono inseriti nella categoria di riferimento n° 54.

5. L'utente decade dalle riduzioni di cui ai due commi precedenti, anche con effetto retroattivo, qualora manchino o vengano meno i requisiti previsti dalla specifica normativa che disciplina tali utenze o non siano rispettate le disposizioni relative alle loro modalità di funzionamento, ovvero se sia negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio.

6. Alle utenze relative a banche e agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 (banche e istituti di credito) quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza, con metrature superiore a 1.500 mq e comunque con la presenza di sale convegni o auditorium, caveau, o altre aree similari a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.

7. Sono istituite sottocategorie specifiche per le attività di odontotecnico e studio fotografico e di lavanderie e tintorie, inserite tra le attività artigianali tipo botteghe.

8. La categoria di supermercati, pane e pasta, macellerie ecc. è suddivisa in più sottocategorie per meglio valutare ed attribuire la produzione specifica alle diverse attività in essa ricomprese, non riconducibili ad una produzione omogenea.

9. Alle attività artigianali con capannoni di produzione di tipo alimentare la tariffa è aumentata del 20%.

10. Qualora un'utenza utilizzi per un periodo di tempo limitato dell'anno un'area scoperta, pubblica o privata (tipo plateatico) per l'esercizio delle attività esercitate all'interno dei locali assoggettati al prelievo, la superficie esterna viene rapportata al periodo, in mesi interi, di utilizzo dichiarato dall'utente e sommata alla superficie dei locali già assoggettati al medesimo utilizzo e non si applica la tariffa giornaliera. Nel periodo di tempo in cui l'utilizzo dell'area esterna non è previsto la stessa deve risultare sgombra e libera da strutture e accessori; in caso contrario la superficie è computata per l'intero anno con recupero delle somme eventualmente non versate oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge.

11. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell'attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:

- a) alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a magazzino, ben individuabile e separata dal resto dell'attività, qualora sia superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;
- b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell'elettronica, ecc.): sono inseriti nella categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 35%;
- c) attività florovivaistiche esercitate su superfici superiori a 500 mq: sono inseriti in un'apposita sottocategoria entro la categoria di Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 30% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale;
- d) magazzini sfitti o inutilizzati, aree coperte o scoperte a bassa o bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe: sono inseriti nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita con riduzione della tariffa del 50%;
- e) centri di vendita all'ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 35% in relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto;
- f) le attività di vendita o di fornitura di servizi, quali ad esempio dispenser di bevande e prodotti alimentari, lavanderie automatiche, ecc., effettuate attraverso il posizionamento di attrezzature senza la presenza di personale sono inserite nella categoria dei negozi particolari con riduzione della tariffa del 20%.

12. Le RSA e/o gli analoghi Istituti Sanitari per il ricovero di anziani o persone svantaggiate verranno inserite nella categoria di competenza ovvero nella categoria di produzione di rifiuto indifferenziato registrata nell'anno precedente. Considerato l'alto valore sociale svolto nel territorio da tali strutture e la specifica tipologia di rifiuto prodotto, qualora dette strutture mettano in atto tutte le azioni necessarie per massimizzare l'attività di differenziazione di tutto il rifiuto prodotto, nonché ogni possibile accorgimento al fine di limitare la produzione di rifiuto, verrà riconosciuta una riduzione tariffaria, da applicarsi alla sola quota variabile 2, del 30%. La riduzione è concessa previo richiesta dell'interessato con attestazione delle attività di prevenzione e differenziazione dei rifiuti poste in atto.

13. Gli esercizi di vendita di beni ed oggetti di "seconda mano" che effettuino esclusivamente la vendita di prodotti provenienti da stock o fallimenti ovvero il conto vendita, in nome e per conto dei clienti, prevedendo al termine del periodo la restituzione degli invenduti al legittimo proprietario sono inseriti nella categoria delle esposizioni beni durevoli. L'attività effettivamente svolta è dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

14. Gli esercizi di vendita di beni ed oggetti di "seconda mano" acquisiti, anche, tramite attività complementare di ritiro di prodotti od oggetti al fine di liberare appartamenti o cantine ecc. sono inserite nella categoria delle esposizioni beni durevoli, ad esclusione dell'attività complementare che, considerate le significative quantità di rifiuti provenienti da ambiti diversi dai locali assoggettati, sono gestite

separatamente come rifiuti speciali a cui il produttore è tenuto a provvedere a proprie spese. L'attività effettivamente svolta è dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

15. Qualora, ai sensi del presente articolo, sia stata istituita una categoria apposita la riduzione tariffaria è esplicitata in riduzione dei coefficienti Kc e Kd come evidenziato nella tabella di cui all'allegato 4, mentre in tutti gli altri casi la stessa è applicata in forma percentuale su tutte le tre componenti di costo ovvero sulla componente di costo specificata.

ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e specificati nella relazione allegata al Piano Finanziario.

2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

3. Le utenze non direttamente servite devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in altro luogo idoneo, definito dal Gestore in accordo con il Comune e opportunamente segnalato sulla base della tipologia di rifiuto; i rifiuti conferiti da tali utenze non sono soggetti a misurazione e la parte variabile 2 della tariffa è computata sulla base della soglia inferiore. A tali utenze si applica una riduzione pari al 60% della tariffa per tener conto del minor servizio offerto.

4. Qualora il servizio venga esteso ad eventuali zone non servite il Corrispettivo per i Rifiuti si applica per intero a far data dalla comunicazione di attivazione del nuovo servizio effettuata dal Gestore o dal Comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e ingiunge l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatte salve le sanzioni o le penali previste nella convenzione di affidamento. In tali casi, l'utente ha diritto, previa specifica richiesta trasmessa al Comune e al Gestore, alla riduzione della tariffa dell'80%, rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dal giorno dall'ultimo servizio regolarmente eseguito fino al giorno in cui il servizio viene completamente ripristinato.

ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO

1. Si applica una riduzione tariffaria nella misura sotto riportata alle seguenti fattispecie:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato (inferiore a 250 giorni nell'anno solare) e discontinuo, per residenti e per non residenti: riduzione del 15%
- b) abitazioni tenute a disposizione da persone che hanno acquisito il domicilio o la residenza in RSA o in altre strutture sanitarie similari a condizione che i locali non siano ceduti in affitto o in comodato: riduzione del 30%
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché tale situazione valga per tutto il nucleo familiare: riduzione del 15%
- d) locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 15%.
- e) per una sola abitazione non locata o data in comodato d'uso, posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di due terzi della tariffa.

2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Qualora si rilevi una produzione di rifiuto secco residuo superiore al valore della soglia inferiore di conferimento si procederà ad accertamento in loco per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione.

4. E' assicurata una riduzione del 10% sulla tariffa riferita alla quota variabile 1 alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La stessa riduzione è applicata alle utenze domestiche, situate in specifiche zone, che intendano aderire al compostaggio di comunità qualora tale sistema sia attivato dal Comune.

5. E' assicurata una riduzione del 10% sulla tariffa riferita alla quota variabile 1 alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. Da tale riduzione sono escluse i complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche, visto che l'agevolazione risulta già compresa nella tariffa dell'apposita categoria. La stessa riduzione è applicata alle utenze non domestiche, situate in specifiche zone, che intendano aderire al compostaggio di comunità qualora tale sistema sia attivato dal Comune.

6. La riduzione è subordinata alla disponibilità di un'area idonea all'effettuazione del compostaggio, alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio "domestico" in modo continuativo e alla disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio risultasse inutilizzato o non più presente presso l'utenza, o qualora l'utenza si avvalga del servizio di raccolta domiciliare o qualora l'utente non consenta l'effettuazione dei controlli; in tali casi all'utente è addebitato l'ammontare della riduzione fruita nell'anno, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicabili.

ART. 19 RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO, RIUTILIZZO E PER DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI - RIDUZIONE PER AVVIO TOTALE AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

A. RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria variabile 1, in rapporto alla quantità dei rifiuti conferiti. Per ottenere il beneficio l'utenza non domestica deve ogni anno:

- a. dichiarare le tipologie e i quantitativi di rifiuti che ha avviato al recupero;
- b. comprovare annualmente di aver provveduto regolarmente alla gestione dei propri rifiuti, tramite specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Viene ridotta la tariffa della quota variabile 1 con riferimento alle frazioni di rifiuti urbani differenziate avviate al recupero, fino al valore massimo del 100%.

3. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi e include anche tutte le attività di «riciclo» (art. 183, comma 1, lett. u).

4. La percentuale di riduzione della quota variabile 1 è pari alla percentuale del totale dei rifiuti differenziati prodotti e avviati al recupero escluse le eventuali frazioni di materiali cedute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non, imballaggi terziari), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti differenziati assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\% QV1 = \frac{kg \text{ rifiuti diff recupero}}{Kd \text{ diff assegnato} * Superficie assoggettata} * 100$$

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando la documentazione necessaria ed idonea per l'effettuazione del calcolo.

B. RIDUZIONE PER IL RIUTILIZZO O REIMPIEGO DI SCARTI DECADENTI DAL PROCESSO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA

1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche produttive, che riutilizzano o reimpiegano scarti di materie prime nel medesimo processo produttivo, o in un processo produttivo secondario appositamente installato per il riutilizzo o reimpiego degli scarti di materie prime decadenti dal processo produttivo primario, è ridotta del 20%.

2. La riduzione è concessa solo nei casi in cui l'area di produzione di detti scarti sia inclusa tra le superfici assoggettate e che tali scarti siano a tutti gli effetti rifiuti urbani.

3. La riduzione è concessa previa autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il tipo di riutilizzo o reimpiego degli scarti di materia prima decadenti dal processo produttivo, con allegata specifica relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico competente in materia, illustrante le modalità di recupero, il tipo di materia recuperata e le relative quantità, nonché il processo di produzione attuato.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando la documentazione di cui al precedente comma 2, entro **il mese di giugno dell'anno successivo**.

C. RIDUZIONE PER LA DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI

1. La tariffa della quota fissa relativa alle utenze non domestiche, commerciali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari, è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità, debitamente certificate, dei beni e dei prodotti, ritirati dalla vendita, oggetto di donazione ad associazioni o enti, senza finalità di lucro, che gestiscono centri di accoglienza o provvedono all'ospitalità di persone indigenti o in difficoltà o alla cura di animali abbandonati, ai fini dell'alimentazione umana o animale.

2. La riduzione è contabilizzata sulla base dei reali quantitativi delle eccedenze alimentari cedute gratuitamente e risultanti da specifica attestazione, prodotta dall'utente che effettua la donazione. Alla attestazione sono allegati le copie dei relativi documenti di trasporto, indicanti le tipologie di prodotti, il relativo peso netto totale offerto in donazione, il destinatario della donazione e la gratuità della cessione; inoltre dovrà essere allegata apposita autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 da parte di ciascun beneficiario delle donazioni, indicante le modalità di utilizzo dei beni donati a fini dell'alimentazione umana o animale.

3. Per eccedenze alimentari, ai fini dell'alimentazione umana o animale, si intende quanto indicato all'art. 2, comma 1 lettera C), della Legge n. 166 del 19/08/2016, purché debitamente certificate, come indicato al precedente comma 2.

4. Per peso netto totale ceduto gratuitamente o offerto in donazione si intende il peso dell'alimento al netto di qualsiasi tipo di imballaggio o confezione: es. 500 confezioni di pasta da 500 grammi (250 kg), 200 confezioni di passata di pomodoro da 250 grammi (50 kg), ecc.

5. La percentuale di riduzione della quota fissa della tariffa è pari alla percentuale del totale del peso netto delle eccedenze alimentari donate (al netto di qualsiasi tipo di imballaggio), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica e calcolata secondo la seguente formula:

$$\% \text{ riduzione} = \frac{\text{kg (peso netto totale beni donati)}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie assoggettata}} * 100$$

6. Non rilevano le percentuali di riduzione inferiori al 10%; le percentuali superiori al 20% sono parificate al 20%.

7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando la documentazione di cui al precedente comma 2, entro **il mese di giugno dell'anno successivo**.

D. RIDUZIONE PER AVVIO TOTALE AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione delle quote variabili della

tariffa riferita alle specifiche superfici soggette e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche devono dare comunicazione preventiva al Gestore **via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo**
4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a. l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili
 - b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO
 - c. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)
 - d. la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione
 - e. l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e bidoni
 - f. il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. Entro il **31 gennaio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La Comunicazione dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Gestore e il Comune hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.
9. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione.

ART. 20 CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni, di norma e salvo diversa esplicita disposizione, non sono cumulabili tra loro; ad ogni utenza verrà assegnata la riduzione più vantaggiosa.

2. In deroga al comma precedente le riduzioni di cui all'articolo 19 sono fruibili anche dalle utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 18, comma 1 lettera d), applicandosi, in tal caso, la % di riduzione più

vantaggiosa per l'utente.

3. Le utenze che fruiscono delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 16 possono fruire anche delle riduzioni di cui all'articolo 19 (esclusa la riduzione di cui al comma D.), se dovute e non oltre i limiti previsti.

4. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 100% della tariffa corrispettiva dovuta (quota fissa + quota variabile 1 + quota variabile 2).

ART. 21 AGEVOLAZIONI

1. La delibera di approvazione delle tariffe può attivare ulteriori agevolazioni, anche in forma di esenzione, *per il sostegno alla non capacità contributiva della famiglia, per sostegno a forme di associazionismo, di vario genere quale culturale, rivolta al mondo giovanile, umanitario, cantieri, contrasto alle ludopatie ecc.* ovvero in caso di situazioni episodiche dovute a situazioni emergenziali (quali ad esempio epidemiche, sismiche o similari).

2. Il minor gettito derivante dalle agevolazioni di cui al comma 1 deve trovare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del Corrispettivo per i Rifiuti.

3. Nella delibera di approvazione delle tariffe sono anche individuati la spesa complessiva, da iscriversi a bilancio, le tipologie specifiche di agevolazione, il relativo valore, le casistiche per l'accesso e la documentazione di supporto da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta, e comunque ogni altra voce necessaria per la corretta gestione delle agevolazioni.

ART. 22 SCUOLE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) previste dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) non sono soggette al Corrispettivo.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe per il Corrispettivo per i Rifiuti.

ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali privati/pubblici od aree pubbliche.

2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'allegato 4 al presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani.

3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore.

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

5. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni, se non previste nel presente articolo.

6. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:

- a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
- b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
- c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella fattura, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.

8. Nei casi in cui la quota del servizio rifiuti fosse ricompresa in altri canoni applicati direttamente dal Comune, il Corrispettivo per i Rifiuti non sarà applicato e la somma attribuita dal Comune sarà sottratta dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe per il Corrispettivo per i Rifiuti. Tale somma sarà fatturata dal Gestore direttamente al Comune.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni, nonché le iniziative patrocinate dal Comune, non eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o alimenti.

2. Il Comune trasmette al Gestore del servizio dei rifiuti urbani elenco degli eventi di cui al comma precedente. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi, sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che eventualmente ne fossero interessate.

3. In tali casi il Corrispettivo è applicato senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite.

4. Il pagamento degli oneri indicati nel preventivo viene effettuato direttamente nei confronti del Gestore, che può richiedere un anticipo sino al 70% dei costi preventivati.

ART. 25 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo e, nei casi in cui è incassato dal Gestore, è versato all'Amministrazione Provinciale.

ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE

1. L'utente deve richiedere al Gestore l'attivazione del servizio di raccolta rifiuti e la consegna dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al prelievo, utilizzando gli appositi moduli pubblicati sul sito e disponibili presso gli sportelli clienti.

2. L'attivazione dell'utenza domestica avverrà anche d'ufficio, a seguito della comunicazione da parte dell'anagrafe della variazione di residenza a far tempo dalla stessa data della variazione; in tal caso l'utenza è attivata in via provvisoria, con i dati disponibili e conosciuti, per una superficie assoggettabile forfettaria di mq. 100 ed all'utente è trasmessa idonea comunicazione con allegato il relativo modulo con invito a riconsegnarlo al Gestore, debitamente compilato, entro i successivi 30 giorni. Qualora l'utente non presenti dichiarazione entro i termini previsti l'eventuale correzione dei dati collegati all'utenza varrà dalla data di ultima comunicazione.

3. Analoga modulistica deve essere compilata per comunicare la cessazione dell'utenza, provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi in uso; fino a quando i dispositivi non sono riconsegnati non è possibile procedere con la chiusura dell'utenza.

4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti residenti nel Comune l'utenza è comunque iscritta a nome dell'intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe del Comune.

5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.

6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento debbono contenere la superficie calpestabile dell'immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici calpestabili, firmata dal presentatore dell'istanza in autocertificazione ai sensi della normativa vigente.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati ai fini dell'applicazione del Corrispettivo. In tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro e non oltre i successivi 90 giorni dal modificarsi della situazione originaria.

8. Le utenze già inserite nella banca dati relative ad un previgente prelievo sui rifiuti restano iscritte all'attuale intestatario. Eventuali modifiche dell'intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima variazione anche d'ufficio e comunicate all'utente per iscritto.

9. Per l'applicazione del Corrispettivo sui Rifiuti restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

10. Eventuali variazioni della modulistica sono approvate dalla Giunta Comunale e pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune.

11. Il Comune trasmette al Gestore tutti i dati ed i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'aggiornamento, d'ufficio, della Banca Dati del Corrispettivo per i Rifiuti.

12. L'integrazione o la modifica dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione sono effettuate d'ufficio in conformità alle indicazioni di principio di cui all'allegato 2 del presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti e delle modalità di trasmissione dei dati tra il Comune ed il Gestore.

13. Nel caso di cessazione dell'utenza, ad esclusione dei casi di subentro di altro utente, la stessa non potrà essere effettuata d'ufficio in quanto il mero cambio di residenza non determina automaticamente il venir meno del possesso o della detenzione dell'immobile (presupposto oggettivo art. 5 del regolamento). Per tali casistiche deve essere presentata, fisicamente, la dichiarazione di cessazione dell'utenza entro 90 giorni solari rispetto alla data dell'intervenuta variazione, anche al fine di conguagliare il diverso ammontare del prelievo. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre tale data, la chiusura dell'utenza sarà effettuata alla data di presentazione della dichiarazione stessa.

ART. 27 POTERI ISTRUTTORI

1. Il Gestore designa il Funzionario Incaricato a cui spettano i compiti e i poteri di gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza. Il Gestore è responsabile del rapporto con l'utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale della stessa o a procuratori all'uopo delegati.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi dei soggetti passivi il Funzionario Incaricato può inviare all'utente questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Gestore o il Comune possono organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze singole e di categorie di utenze in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione o l'aggiornamento dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti

dal D.P.R. 158/99 o dal presente Regolamento, nonché effettuare controlli e verifiche presso l'utenza dei comportamenti messi in atto, con particolare riferimento alle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è troppo bassa o troppo alta rispetto alla produzione più ricorrente delle categoria di appartenenza.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

5. Il Gestore provvede all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste dalla legge e dai regolamenti, trasmettendone l'esito al Comune per l'emissione delle relative ingiunzioni. I proventi delle sanzioni sono riportati in riduzione sul Piano Finanziario, fatta salva diversa disposizione normativa.

ART. 28 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E RIMBORSI

1. Emergendo l'omessa, l'incompleta o l'inesatta dichiarazione il Gestore del servizio indica all'interessato, con avviso inviato per raccomandata A.R. o P.E.C. ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., le irregolarità riscontrate e le somme dovute distintamente per tariffa, tributo provinciale, IVA, interessi di mora e spese, invitandolo a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto.

2. Il Gestore del servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base delle verifiche effettuate.

3. L'utente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora abbia provveduto a dichiarare le conseguenti variazioni nei termini previsti, entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., ovvero, in caso di periodi inferiori, dal giorno in cui è stato definitivamente determinato il diritto alla restituzione.

4. Il Gestore provvede al rimborso, di quanto dovuto, secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi della Gestione Rifiuti.

ART. 29 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle prescrizioni recate dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7bis d.lgs. 267/2000, in misura pari al 50% degli importi non dichiarati o al 30% degli importi non versati, con un minimo di € 25 e un massimo di € 500.

2. Il Gestore trasmette al Funzionario Responsabile di cui all'articolo 27, comma 5, le violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 689/1981.

3. Spetta al Gestore il rimborso delle spese di accertamento, forfettizzate nella misura del 10% del valore non versato con un minimo di € 20 e un massimo di € 300.

4. Gli interessi di mora, fissati nella misura del tasso legale aumentato di due punti percentuali, sono applicati in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160/2019.

5. Non si dà luogo alla emissione di fattura o a rimborsi per somme inferiori a 10 € per anno di prelievo, fatti salvi i conguagli per chiusura della posizione.

ART. 30 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:

- la prima scadente entro il mese di aprile, riferita al primo semestre dell'anno;
- la seconda scadente entro il mese di settembre, riferita al secondo semestre dell'anno

fatta eccezione in caso di annualità con situazioni emergenziali (quali ad esempio epidemiche, sismiche o similari) per le quali la scadenza delle rate può essere modificata e indicata nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. Qualora sessanta giorni prima della scadenza della rata non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno di riferimento, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore nel precedente anno e si procede al conguaglio nella prima fattura successiva.

3. Il Gestore trasmette agli Utenti, per posta ordinaria e al recapito indicato, le fatture relative alle rate del Corrispettivo, specificando le somme da versare e le modalità di pagamento previste, allegando la

modulistica di pagamento precompilata e assicurando in ogni caso la massima semplificazione e facilitazione per il pagamento.

4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con le modalità di pagamento attive e disponibili specificate nella Carta dei Servizi della Gestione Rifiuti e nelle informazioni allegate alla fattura.

5. Il Gestore potrà delegare altri soggetti, nelle forme di legge, alla riscossione del Corrispettivo per i Rifiuti

6. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi della Gestione Rifiuti.

ART. 31 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Gestore sollecita il pagamento delle somme non puntualmente versate attraverso un richiamo nella fattura successiva, nonché tramite specifico atto di costituzione in mora, inviato a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. e indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di versamento.

2. Il ritardato pagamento della fattura comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 29 per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, oltre alle eventuali spese di sollecito, determinate forfettariamente in 10 euro oltre IVA di legge se dovuta.

3. Persistendo l'inadempimento, il Gestore provvede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all'utente moroso delle spese relative al procedimento. Il Gestore può procedere alla riscossione coattiva anche attraverso la cessione del credito ad idonea società specializzata nel rispetto della normativa vigente.

4. Nel caso di omesso pagamento di due o più fatture, a cui si sia già proceduto alla messa in mora, il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi ai livelli standard previsti dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani, sospendendo ogni attività aggiuntiva.

ART. 32 CONGUAGLI E RIMBORSI

1. Ogni variazione che incide sul corrispettivo dovuto viene conguagliata a consuntivo alla prima scadenza utile.

2. La richiesta di rimborso deve essere supportata da dati oggettivi, certi, documentati o oggettivamente riscontrabili, e va proposta entro cinque anni dall'effettuazione del versamento non dovuto.

3. La richiesta di rimborso è valutata dal Gestore ed evasa entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi applicati nella stessa misura degli interessi di mora.

ART. 33 CONTENZIOSO

1. Le controversie relative al Corrispettivo per i rifiuti sono devolute al Giudice ordinario.

ART. 34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il titolare del trattamento dati personali come definito dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è il Comune che nomina il Gestore del servizio Responsabile esterno al trattamento.
2. Il Responsabile esterno al trattamento individua i Responsabili del trattamento dei dati personali, limitatamente alle attività necessarie alla corretta esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento, con particolare riferimento alla tenuta della banca dati d'utenza e di tutti i dati ad essa collegati.
3. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Tali dati non possono essere in alcun modo diffusi e l'utilizzo è svolto esclusivamente al fine dell'effettuazione delle attività previste.

4. Il Gestore può effettuare comunicazioni dei dati trattati, nei limiti concessi dalla normativa vigente, solamente tra il Comune, il Gestore, Autorità di regolazione e Enti di controllo.

ART. 35 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa.

2. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale in materia.

3. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente testo si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 36 NORME TRANSITORIE

1. Il Gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità di propria competenza dei prelievi per la gestione dei rifiuti urbani entro i prescritti termini decadenziali o prescrizionali

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento Comunale del Corrispettivo, in luogo della Tari, approvato con delibera n. 9/2014 e s.m. e i..

ALLEGATI

ALLEGATO 1		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	100	1
101	170	2
171	250	3
251	350	4
351	500	5
501	oltre	6

ALLEGATO 2

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Casistica	Contesto di Inquadramento	Tipologia delle informazioni	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del proprietario dell'immobile	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, viene intestata al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione in attesa di diverse comunicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto ed i dati di eventuali eredi	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) e considerata come immobile a disposizione. Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni
Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati dell'emigrato	L'utenza rimane intestata alla stessa persona come casa a disposizione, salvo diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Non titolare dell'utenza	Sono comunicati i dati della persona, il numero della scheda famiglia ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare dell'utenza in qualità di proprietario per case arredate, affitti inferiori ai sei mesi, ecc. occupata da altro soggetto	Se trattasi di residente, sono comunicati i dati degli eventuali eredi. Negli altri casi obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza subentrante	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) . Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Le casistiche sono infinite: per le società di capitali, in genere, non vi sono problemi (intestazione alla società), mentre vi sono problemi per le ditte individuali. Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza
Cambio di ragione sociale, P.IVA e/o CF, sede, ecc.	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono forniti i dati del nascituro, il numero della scheda famiglia e i dati di tutti i componenti del nucleo con indicazione dell'intestatario	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, ecc	Per i nuovi si intesta l'utenza all'intestatario della nuova scheda famiglia e si inserisce il nucleo familiare Per gli aggregati si aggiorna la composizione del nucleo familiare
Variazioni di residenza	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona/nucleo che varia la residenza, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, nuovo e vecchio, l'eventuale proprietà dell'immobile di uscita, il numero ed i componenti del nucleo familiare di destinazione, ecc.	Utenza originaria: se in proprietà e vuoto lo si lascia intestato al proprietario (probabilmente come in precedenza) se in affitto e vuoto lo si intesta al proprietario (sempre come casa a disposizione) Utenza di nuova destinazione: si intesta all'intestatario della scheda famiglia e si inserisce il numero dei componenti Se trattasi di singola persona si aggiorna il numero di componenti dell'utenza d'uscita e si istituisce nuova utenza o si aggiorna il nucleo dell'utenza di destinazione

TIPOLOGIA "INFORMATICA" DEI DATI DA COMUNICARE

Stringa dati anagrafici: Cognome nome / codice fiscale /data e luogo di nascita/ residenza via - n°civico – interno / codice famiglia/ data della nuova condizione/ eventuali dati immobile /altri dati al bisogno;

Ogni anno: estrazione totale dell'anagrafe, con i dati come da stringa, per controllo complessivo delle posizioni residenti.

Ogni sei mesi banca dati partite IVA CCIAA – Ogni mese: aggiornamento modifiche anagrafiche

ALLEGATO 3

UTENZE DOMESTICHE Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb

Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,80	0,6	1
1a	Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenziali alla abitazione	0,80	Non applicato	
2	Componenti nucleo familiare	0,94	1,1	1,7
3	Componenti nucleo familiare	1,05	1,6	2,4
4	Componenti nucleo familiare	1,14	2,1	3,0
5	Componenti nucleo familiare	1,23	2,6	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,1	4,2

ALLEGATO 4

ALLEGATO 4										
UTENZE NON DOMESTICHE Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd										
C	A	B	Descrizione Categoria		Note per applicazione		Kc min	Kc max	Kd min	Kd max
1	1	A	1-Musei, biblioteche				0,26	0,67	2,13	5,50
2	2	A	2-Cinematografi e teatri				0,20	0,43	1,63	3,50
3	3	A	3-Autorimesse		solo per superfici adibite al ricovero di mezzi dell'attività quando immobile separato e non connesso o pertinenziale al sito della eventuale attività principale		0,33	0,60	2,73	4,90
4	4	A	4-Campeggi		anche per aree di sosta camper o roulotte e comunque strutture ricettive all'area aperta di cui alla LR 27/2015 e s.m.i..		0,50	0,88	4,06	7,21
5	5	A	5-Stabilimenti balneari, piscine e simili				0,25	0,64	2,02	5,22
6	6	A	6-Autosaloni		anche per la superficie di eventuale officina e ufficio solo se residuale		0,22	0,51	1,83	4,22
7	7	A	7-Alberghi con ristorante		Strutture ricettive alberghiere con ristorante di cui alla LR 27/2015 e s.m.i. - Il ristorante è inteso come riservato alla fruizione dei soli clienti residenti altrimenti viene prevista utenza separata		0,78	1,64	6,40	13,45
8	8	A	8-Alberghi senza ristorante		Strutture ricettive alberghiere senza ristorante di cui alla LR 27/2015 e s.m.i..		0,61	1,08	5,04	8,88
9	9	A	9-Case di riposo				0,65	1,25	5,33	10,22
10	10	A	10-Ospedali, case di cura e cliniche				0,70	1,29	5,73	10,55
11	11	A	11-Uffici e agenzie		anche istituti bancari e di credito quando sportelli o agenzia		0,70	1,52	5,71	12,45
12	12	A	12-Banche ed istituti di credito		Solo banche quando sedi centrali o di rappresentanza con spazi caveau, auditorium ecc, > 1.500 mq		0,36	0,61	2,93	5,03
13	13	A	13-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli				0,65	1,41	5,30	11,55
14	14	A	14-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli				0,72	1,80	5,90	14,78
15	15	A	15-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato				0,39	0,83	3,20	6,81
16	16	A	16-Banchi ambulanti di beni durevoli				0,71	1,78	5,79	14,58
17	17	A	17-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista				0,71	1,48	5,82	12,12
18	18	A	18-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		attività esercite in spazi limitati d norma entro i 100 mq		0,54	1,03	4,39	8,48
19	19	A	19-Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie				0,71	1,41	5,82	11,55
21	21	A	21-Attività artigianali di produzioni beni specifici non alimentari		attività esercite di norma oltre i 100 mq ed entro i 500 mq		0,36	1,09	2,93	8,91
22	22	A	22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub				3,62	9,63	29,69	78,97
23	23	A	23-Mense, birrerie, piadinerie				3,15	7,63	25,86	62,55
24	24	A	24-Bar, caffè, pasticceria		per pasticceria se solo produzione e vendita senza somministrazione utilizzare categoria specifica pane e pasta		2,57	6,29	21,09	51,55
25	25	A	25-Supermercati generi alimentari		anche con generi misti ma con prevalenza della parte alimentare		1,31	2,76	10,76	22,67
26	26	A	26-Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq		per attività plurilicenza con prevalenza di generi alimentari oltre i 250 ed entro i 500 mq		1,00	2,61	8,19	21,40
27	27	A	27-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante				4,66	11,29	38,19	92,56
28	28	A	28-Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio (applicabile anche alle parti comuni)				1,02	2,74	8,33	22,45
29	29	A	29-Banchi ambulanti di generi alimentari				2,28	6,92	18,66	56,78
30	30	A	30-Discoteche, night club e sale giochi				0,68	1,91	5,56	15,68
31	1	B	31-Scuole pubbliche e private, edifici comunali e altri edifici della pubblica amministrazione, sedi associazioni di volontariato onlus, luoghi accessori ai luoghi di culto				0,26	0,67	2,13	5,50
32	3	B	32-Magazzini senza alcuna vendita diretta				0,33	0,60	2,73	4,90
33	3	C	33-Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria (non si applica agli altri uffici da inserire nella categoria specifica)				0,33	0,60	2,73	4,90
34	3	D	34-Magazzini sfitti o inutilizzati con servizi allacciati e/o parti di mobilio, aree coperte o scoperte a bassa, bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe.		Locali ed aree a bassa o a bassissima produzione di rifiuti per circostanze temporanee - Riduzione coefficienti del 50% della categoria 32		0,17	0,30	1,37	2,45
35	3	E	35-Autotrasporti e corrieri per spedizioni e magazzini vendita ingrosso				0,33	0,60	2,73	4,90
36	4	B	36-Distributori carburante con o senza area vendita prodotti				0,50	0,88	4,06	7,21
37	4	C	37-Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti				0,50	0,88	4,06	7,21
38	4	D	38-Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso				0,50	0,88	4,06	7,21
39	4	E	39-Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attività sportiva all'aperto				0,50	0,88	4,06	7,21
40	6	B	40-Esposizioni beni durevoli (mobilitici, arredi giardino, e simili)				0,22	0,51	1,83	4,22
41	10	B	41-Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"				0,70	1,29	5,73	10,55
42	7	B	42-Agriturismo con pernottamento e ristorazione		Riduzione coefficienti del 30% della categoria 7		0,55	1,15	4,48	9,42
43	8	B	43-Agriturismo con solo pernottamento		Riduzione coefficienti del 30% della categoria 8		0,43	0,76	3,53	6,22
44	9	B	44-Convitti, conventi, caserme e carceri				0,65	1,25	5,33	10,22
45	12	B	45-Studi professionali tecnici				0,36	0,61	2,93	5,03
46	11	C	46-Studi medici, veterinari, fisioterapie, psicologi, analisi				0,70	1,52	5,71	12,45
47	11	D	47-Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive				0,70	1,52	5,71	12,45
48	11	E	48-Uffici e caselli autostradali				0,70	1,52	5,71	12,45
49	18	B	49-Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici		Attività artigianali tipo botteghe <100 mq attività specialistiche		0,54	1,03	4,39	8,48
50	18	C	50-Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintorie		Attività artigianali tipo botteghe <100 mq attività specialistiche		0,54	1,03	4,39	8,48
51	19	B	51-Gommista				0,71	1,41	5,82	11,55
53	21	B	53-Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari		Attività con produzioni alimentari; incremento coefficienti 20 % della categoria 21		0,43	1,31	3,51	10,69
54	24	B	54-Agriturismi con solo ristorazione e associazioni ricreative ristorante/bar (Ingresso riservato ai soci)		attività di ristorazione/bar nei giorni previsti di apertura e limitatamente ai tesserati - Riduzione coefficienti del 30 % della categoria 24		1,80	4,40	14,76	36,09
55	23	B	55-Fast Food				3,15	7,63	25,86	62,55
56	25	B	56-Laboratori e negozi vendita pane e pasta		negozi di vicinato		1,31	2,76	10,76	22,67
57	25	C	57-Macellerie, Salumi e formaggi, gastronomie		negozi di vicinato		1,31	2,76	10,76	22,67
58	25	D	58-Negozi vendita generi alimentari fino a 250 mq		negozi di vicinato		1,31	2,76	10,76	22,67
59	28	B	59-Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo – accessori per esterni		Riduzione coefficienti del 30 % della categoria 28		0,71	1,92	5,83	15,72
60	27	B	60-Pizza al taglio				4,66	11,29	38,19	92,56
61	28	C	61-GDO beni durevoli (grandi superfici) e Centri di vendita ingrosso generi misti (tipo cash & carry)		Riduzione coefficienti del 35 % della categoria 28		0,66	1,78	5,42	14,59
62	NP		Categorie di produzione specifica		Categorie speciali di produzione specifica riservata alle utenze che presentano produzioni del secco residuo (frazione oggetto di misurazione) molto elevate, oltre la media della categoria di appartenenza, da separarsi per evitare aggravii di costo per le altre utenze	...	...	...	...	
...	...	...	...		...	...	...	...	...	
85	NP		Categorie di produzione specifica		Categorie speciali di produzione specifica riservata alle utenze che presentano produzioni del secco residuo (frazione oggetto di misurazione) molto elevate, oltre la media della categoria di appartenenza, da separarsi per evitare aggravii di costo per le altre utenze	...	...	...	...	
86	NP		Categorie Libere per sviluppi futuri		Categorie da occupare secondo gli andamenti del mercato e delle nuove tendenze di attività economica future	...	...	...	...	
...	...	...	...		...	...	...	...	...	
89	NP		Categorie Libere per sviluppi futuri		Categorie da occupare secondo gli andamenti del mercato e delle nuove tendenze di attività economica future	...	...	...	...	
90	8	C	Bed & Breakfast e strutture non alberghiere di cui alla LR 27/2015		strutture ricettive con limitate possibilità di ospitalità come individuate dalla LR 27/2015 e s.m.i. - Riduzione coefficienti del 30 % della categoria 8		0,43	0,76	3,53	6,22

Il DPR 158/1999 contiene coefficienti di produttività per la determinazione delle tariffe desunti da studi effettuati negli anni precedenti all'anno della sua approvazione (1999) che sono pertanto da considerare obsoleti. Sono infatti intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in particolare al progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta (nella norma si auspicava l'avvento della raccolta differenziata, modello che oggi è sempre più una realtà).

In questa ottica i coefficienti Kb sono stati revisionati anche per rettificare distonie presenti nella tabella originale (ad es., il coefficiente relativo a una famiglia con due componenti recava un coefficiente di produzione minimo superiore al doppio del coefficiente relativo a una famiglia con un componente).

Pertanto per meglio adattare i coefficiente alla effettiva realtà, in attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, fermi restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 651 e 652 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, anche in ragione della applicazione della tariffa puntuale si procede alla istituzione di 61 categorie per le utenze non domestiche caratterizzate da una maggiore omogeneità dell'attività svolta e con i coefficienti di produttività originali che saranno corretti nel rispetto dei principi seguenti.

Regola base per il Kb: il coefficiente Kb, espresso in kg/Utenza/Die, costituisce l'indicatore della produzione media di rifiuti di una utenza in funzione del numero di componenti; nella determinazione di tale coefficiente si deve tener conto del fatto che, al crescere delle persone, decresce la produzione pro-capite per effetto del contenimento delle produzioni comuni e per la presenza di produzioni di rifiuto indipendenti o relativamente indipendenti dalla composizione del nucleo familiare.

Kb minimo: la determinazione del coefficiente Kb minimo avviene sommando al valore di 0,6, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,5 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

Kb massimo: la determinazione del coefficiente Kb massimo avviene sommando al valore di 1, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,7 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino a 3 componenti, e un valore di 0,6 per ogni ulteriore componente.

Kc e Kd minimi: sono ridotti del 35% rispetto al valore stabilito nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 in modo di ampliare il range della produzione specifica anche per tener conto della minor produttività di rifiuti connessa ai fattori sopra indicati.

Kc e Kd nuove categorie: sono assegnati, di norma, i valori di riferimento della categoria base salvo l'applicazione di riduzioni o incrementi, in forma percentuale, nei casi in cui risulti evidente una minor o maggior propensione alla produzione di rifiuti, migliorando, in generale, la possibilità di assegnare coefficienti diversificati alle attività ora separate;

Valori di Kb e Kd assegnati: si devono calibrare i valori di tali coefficienti - tenendo conto che il Kb è espresso in kg/utenza/giorno mentre Kd è espresso in kg/mq/anno - in modo che la quantità stimata sulla base di tali coefficienti si rapporti alla quantità globale di rifiuti conferiti nell'anno precedente.

Per verificare e ricalibrare i valori delle produzioni specifiche per metro quadrato, si potrà procedere, nel tempo e per le categorie di utenza più significative, ad effettuare opportune rilevazioni a campione delle produzioni medie in rapporto alle superfici effettivamente riscontrate, con determinazione delle relative produzioni specifiche.